



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001455/P
Del 16/12/2015 15 35 25
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di Legge: “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.”

DGR 02 dicembre 2015, n. 647 (Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli – VIII Sezione Civile.

Reg. Gen. 143

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Lidia D’Alessio

Depositato in data 09 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 16 DIC. 2015

IL PRESIDENTE





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
647	02/12/2015	54	10	4

Oggetto:

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1° LETTERA A), DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 NONCHE' DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3° LETTERA A), LEGGE REGIONALE N. 7/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- ESECUZIONE SENTENZA N. 9771/2012 DEL 16/06/2012 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - VIII SEZIONE CIVILE -

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : ADDB4BEA8200CCE821BACD6EC97055E90ADFF4B3

Allegato nr. 1 : 40900EE4D5ED34FEBBC01FC0A358F685F952EE23E

Allegato nr. 2 : 55F6075451FF55D2F552E08CEFF2D3810C80404D

Allegato nr. 3 : 001816E86554CCCBFB3B2EFAA9472CCD7C8F33BE

Allegato nr. 4 : 67E91C1253273847FDA3D841F0D4E6C34BF6DD6C

Frontespizio Allegato : 9D400483F32D33D13C156EA27C3DE4BF20D749BC

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 143



Data, 03/12/2015 - 16:13

Consiglio Regionale della Campania

Pagina 1 di 1

Prot. Gen. 2015.0016479/A

Del 09/12/2015 11 17 19

Da CR A SERASS

Assessore

Presidente Vincenzo De Luca

Assessore D'Alessio Lidia



Dipartim.

Direzione G.

54
5510
13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 02/12/2015

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1° LETTERA A), DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 NONCHE' DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3° LETTERA A), LEGGE REGIONALE N. 7/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- ESECUZIONE SENTENZA N. 9771/2012 DEL 16/06/2012 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - VIII SEZIONE CIVILE -

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	ASSENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Sonia	PALMERI	ASSENTE
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0016479/A

Del 09/12/2015 11 17 19

Da CR A SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- (a) che la Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrative;
- (b) che l'art. 47, comma 3° lettera a) della citata Legge e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- (c) che per i pagamenti dei debiti fuori bilancio, di cui all'art. 47 della Legge Regionale n. 7/2002, è stato istituito per quello di competenza della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione (*Direzione Generale 54-10*) il capitolo di spesa 575;
- (d) che con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1731 del 30/10/2006 è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- (e) che l'art. 73 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 118/2011 stabilisce che *“il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive”*;
- (f) che l'art. 73, comma 4, del suddetto Decreto Legislativo, ha talaltro disposto che *“al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”*;
- (g) che l'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014, prevede che *“In attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), si applicano in via esclusiva le disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011. Le disposizioni previste dalla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) si applicano se compatibili con la citata normativa nazionale”*;
- (h) che con la Legge Regionale n. 1 del 05/01/2015 - pubblicata sul BURC n. 2 del 09/01/2015- il Consiglio Regionale ha approvato il *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania”*;
- (i) che con Delibera n. 47 del 09/02/2015 - pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015- la Giunta Regionale ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania e il Bilancio gestionale per gli anni 2015-2016-2017;
- (j) che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato *“Fondo spese imprevidite (art. 28 L.R. 30/04/2002 n. 7)”*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- (k) che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo di spesa n. 575 collegato alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 1 delle entrate denominato *“Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della Direzione Generale 54-10”*;
- (l) che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, con deliberazioni di Giunta regionale -ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011- sono autorizzate *“le variazioni del bilancio di previsione riguardanti il Fondo di riserva per spese imprevidite – i prelievi dal fondo di riserva per le spese imprevidite di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011-“*.

RILEVATO:

- (a) che in attuazione dell'Avviso pubblicato sul BURC n. 1 del 07/01/2002, con Decreto Dirigenziale n. 48 del 26/02/2004 dell'A.G.C. 06 (attuale D.G. 10) è stato concesso alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre, C.F./P.IVA: DMRFNC78E09L845A, la somma di € 26.154,00 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto a valere sulla misura 6.3 del POR Campania FESR 2000/2006;
- (b) che con Determina Dirigenziale n. 124 del 07/05/2004 è stato liquidato alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre la somma di € 13.077,00 quale importo a titolo d'acconto pari al 50% del cofinanziamento

- concesso con D.D. n. 48/2004, dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena Assicurazioni) a favore della Regione Campania;
- (c) che nota prot. n. 00602865 del 12/07/2005, facendo seguito alla precedente comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo concesso di cui al D.D. n. 48/2004 per mancata realizzazione dello stesso nei termini previsti dall'Avviso, la Regione Campania ha chiesto la restituzione dell'importo anticipato con Det.Dirig. N. 124/2004, informando della situazione (nota prot. n. 0603587 del 13/07/2005) la Groupama Assicurazioni S.p.A.;
 - (d) che con Decreto Dirigenziale n. 524 del 04/10/2005 è stata disposta la revoca del contributo concesso alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre, notificata con nota prot. n. 0937129 del 14/11/2005;
 - (e) che con nota prot. n. 1055289 del 22/12/2005 è stato chiesto alla Groupama Assicurazioni S.p.A l'escussione della polizza in quanto società garante della somma già erogata e vista la mancata restituzione da parte della ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre;
 - (f) che con nota prot. n. 0020865 del 10/01/2006 è stato invitata l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania ad attivare la procedura per il recupero della somma erogata alla Ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre;
 - (g) che In data 16/03/2006 l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania ha depositato avanti al Tribunale di Napoli un ricorso per ingiunzione nei confronti della Groupama Assicurazioni S.p.A. ;
 - (h) che con Decreto ingiuntivo n. 25/5/2006-1/6/2006 n. 4151/06 - R.G. n. 10078/06 - il Tribunale di Napoli ha pertanto ingiunto alla Groupama Assicurazioni S.p.A di restituire alla Regione Campania oltre la quota capitale anche gli interessi legali nel frattempo maturati nonché le spese per la procedura.
 - (i) che in data 26/07/2006 a mezzo fax, avuta la notifica del suddetto decreto ingiuntivo in data 25/07/2006, la Groupama Assicurazioni S.p.A ha trasmesso direttamente all'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania la copia del bonifico di pagamento già effettuato il 15/02/2006;
 - (j) che in data 02/08/2006 e successivamente il 14/09/2006 a mezzo fax la Groupama Assicurazioni S.p.A ha poi sollecitato la stessa Avvocatura della Giunta Regionale della Campania a rinunciare agli effetti del provvedimento di ingiunzione, in considerazione della avvenuta restituzione;
 - (k) che la D.G. 10 (già A.G.C. 06) solo il 27/09/2006 a mezzo fax ha poi avuto conoscenza da parte della Groupama Assicurazioni S.p.A di tale avvenuta restituzione dell'importo dovuto, con la ricezione della copia del bonifico effettuato in data 15/02/2000;
 - (l) Con nota prot. n. 0857565 del 18/10/2006 è stato comunicato a mezzo fax alla Groupama Assicurazioni S.p.A l'avvenuto riscontro nella stessa data dell'avvenuto rimborso dell'importo di € 13.077,00 incassato il 15/02/20106;
 - (m) che con nota prot. n. 0872853 del 24/10/2006 è stato chiesto alla Groupama Assicurazioni S.p.A il rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati sulla somma anticipata e restituita che ammontavano a € 994,97;
 - (n) che con nota, acquisita al prot. reg. n. 0887451 del 27/10/2006, la Groupama Assicurazioni S.p.A ha informato la D.G. 10 di avere nel frattempo proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n. 4151/06;
 - (o) che con nota prot. n. 0921566 del 08/11/2006 la D.G. 10 ha comunicato all'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania il riscontro effettivo della restituzione della somma dovuta da parte della Groupama Assicurazioni S.p.A. e la richiesta avanzata di rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sulla somma anticipata e restituita;
 - (p) che in data 08/11/2006 la Groupama Assicurazioni S.p.A ha pagato alla Regione Campania la somma di € 653,85, quindi solo una parte degli interessi richiesti con la nota del 24/10/2006;
 - (q) che con sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012-VIII Sez. civile- il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4151/2006, condannando la Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore della Regione Campania della quota residua degli interessi che ammontano a € 31,66 , compensando tra le parti la metà delle spese di giudizio e condannando altresì la Regione Campania a rifondere a Groupama Assicurazioni S.p.A. la residua metà delle spese di giudizio già liquidate che ammontano a € 100,00 per esborsi, € 1.000,00 per diritti, € 1.200,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA.;
 - (r) che con nota acquisita al prot. reg. n. 0083258 del 06/02/2015 l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti - difensore di Groupama Assicurazioni S.p.A.- ha invitato la D.G. 10 a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Groupama Assicurazioni S.p.A. in esecuzione della suddetta sentenza;
 - (s) che con mail del 12/02/2015 l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti ha inviato la copia della sentenza richiesta dalla D.G. 10 con nota prot. n. 0096403 del 11/02/2015 in quanto non le era mai stata notificata;
 - (t) che con nota prot. reg. n. 2015.0147661 del 04/03/2015 (inviata con mail del 27/02/2015) l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti ha inviato il dettaglio della somma da pagare a Groupama Assicurazioni S.p.A. in forza

...sentenza del Tribunale di Napoli il cui importo ammonta complessivamente a € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97).

CONSIDERATO:

- (a) che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97), in esecuzione della sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli –VIII Sez. civile-, occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- (b) che la spesa di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da iscriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3° lettera a della L.R. n. 7/2002 e s.m.i., è riconosciuta in quanto obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- (c) che poiché trattasi di debito fuori bilancio, riconoscibile ai sensi dell'art. 47 comma 3 lettera a della L.R. n. 7/2002 e s.m.i., gli atti amministrativi di liquidazione devono essere con esso coerenti;
- (d) che il debito di cui trattasi deriva dalla sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli –VIII Sez. civile-, come dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, la quale unitamente alla sentenza forma parte integrante e sostanziale del presente atto "Allegato n. 2", e quindi in base a quanto disposto dall'art. 73 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 118/2011 "il Consiglio regionale riconosce con legge la sua legittimità";
- (e) che con nota prot. n. 2015 – 0009883/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 è stato acquisito il parere dal competente ufficio legislativo dell'U.D.C.P. sulla proposta di disegno di legge "Allegato n. 1", recependo le osservazioni ivi formulate, che quivi si allega "Allegato n. 3".

RITENUTO:

- (a) di proporre al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3° lettera a della L.R. n. 7/2002 e s.m.i., il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97 quale debito fuori bilancio, trattandosi di posizione debitoria derivante dalla sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli –VIII Sez. civile-, a favore Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena Assicurazioni);
- (b) di proporre, altresì, al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1° lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il riconoscimento e la legittimazione del suddetto debito attraverso l'approvazione del disegno di legge "Allegato n. 1", quivi accluso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, corredato dalla tabella riepilogativa del debito da riconoscere "Allegato A";
- (c) di procedere alla variazione di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, mediante il prelievo delle risorse necessarie dal Fondo di riserva per spese impreviste e contestuale iscrizione delle stesse a valere sul pertinente capitolo di spesa, così come si evince dal prospetto contabile allegato alla presente delibera "Allegato n. 4";
- (d) che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 575 collegato alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della Direzione Generale 54-10" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97, in quanto trattasi di oneri derivanti da contenzioso, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Fondo spese impreviste (art. 28 L.R. 30/04/2002 n. 7)" di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e di seguito riportate:

DG	CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	Titolo	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	COFOG	Codice ident. Transazioni UE	SIOPE (codice bilancio)	Ricorrenti	Perimetro sanità
55-13	1010	20	01	1	110	1.10.01.01.000	01.1	8	1.10.02	4	3
54-10	575	01	08	1	110	1.10.05.04.000	01.3	8	1.09.01	4	3

- (e) ... pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97, appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio");
- (f) di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Direttore della "D.G. 54-10" gli atti consequenziali di impegno e liquidazione della predetta somma di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97, sul capitolo 575 collegato alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale *ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1° lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in osservanza di quanto previsto dall'art. 47 comma 3° lettera a) della L.R. n. 7/2012 e dell'art. 6 comma 1° lettera f) della L.R. n. 1/2015.*

PRESO ATTO :

- (a) della necessità di dover procedere tempestivamente al pagamento della somma di che trattasi, al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente;
- (b) che la somma di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97 rappresenta comunque una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a possibili variazioni che al momento non sono quantificabili.

VISTO

- (a) la L.R. n. 7 del 30/04/2002 (*Ordinamento contabile della Regione Campania*);
- (b) la D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 (*Iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*);
- (c) il D.Lgs. n. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);
- (d) la L.R. n. 1 del 05/01/2015 (*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania*);
- (e) la D.G.R. n. 47 del 09/02/2015 (*Approvazione Bilancio gestionale per gli anni 2015-2016-2017*);
- (f) la sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli –VIII Sez. civile-;
- (g) la nota prot. n. 2015.0083258 del 06/02/2015 e la nota prot. n. 2015.0147661 del 04/03/2015 (*mail del 27/02/2015*);
- (h) la nota prot. n. 2015 – 0009883/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 rilascio del parere dall'ufficio legislativo dell'U.D.C.P. sulla proposta di disegno di legge;
- (i) la nota prot. n. 2015 – 001435/UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 rilascio del parere dall'ufficio legislativo dell'U.D.C.P. sugli schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

1. DI PROPORRE al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3° lettera a della L.R. n. 7/2002 e s.m.i., il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio per la somma complessiva di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97, in quanto posizione debitoria derivante dalla sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli –VIII Sez. civile - che ha condannato la Regione Campania a rifondere la residua metà delle spese di giudizio già liquidate a favore della Groupama Assicurazioni S.p.A. (C.F.: 00411140585 /P.Iva: 00885741009) con sede legale in Roma in via Cesare Pavese n. 385 Cap. 00144.
2. DI PROPORRE, altresì, al Consiglio regionale, *ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1° lettera a del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.*, il riconoscimento e la legittimazione del suddetto debito attraverso l'approvazione del disegno di legge "Allegato n. 1" quivi accluso che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, corredato dalla tabella riepilogativa del debito da riconoscere "Allegato A";
3. DI ALLEGARE, unitamente alla sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli –VIII Sez. civile -

- presente provvedimento unitamente al disegno di legge.
4. DI AUTORIZZARE, la variazione di bilancio, mediante il prelievo delle risorse necessarie dal Fondo di riserva per spese impreviste e contestuale iscrizione delle stesse a valere sul pertinente capitolo di spesa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, così come si evince dal prospetto contabile allegato alla presente delibera "Allegato n. 4", afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
- 4.1 capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Fondo spese impreviste (art. 28 L.R. 30/04/2002 n. 7)" di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97);
- 4.2 capitolo di spesa 575 collegato alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della Direzione Generale 54-10" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97, in quanto trattasi di oneri derivanti da contenzioso;

identificati secondo le classificazioni di bilancio introdotti dal 1° gennaio ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e riassunte nella seguente tabella:

DG	CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	Titolo	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	COFOG	Codice ident. Transazioni UE	SIOPE (codice bilancio)	Ricorrenze	Perimetronità
55-13	1010	20	01	1	110	1.10.01.01.000	01.1	8	1.10.02	4	3
54-10	575	01	08	1	110	1.10.05.04.000	01.3	8	1.09.01	4	3

5. DI DEMANDARE al Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione il conseguente atto di impegno e liquidazione della predetta somma complessiva di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97, da assumersi sul capitolo 575 collegato alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della Direzione Generale 54-10", subordinandolo al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale *ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1° lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in osservanza di quanto previsto dall'art. 47 comma 3° lettera a) della L.R. n. 7/2012 e dell'art. 6 comma 1° lettera f) della L.R. n. 1/2015.*
6. DI PRENDERE atto che la somma totale di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a possibili variazioni che al momento non sono quantificabili
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
- 7.1 ai seguenti Capidipartimento:
- 7.1.1 "Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali";
- 7.1.2 "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali";
- 7.2 alle seguenti alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania:
- 7.2.1 54 10 "Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione";
- 7.2.2 55 13 "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie"
- 7.3 alle seguenti strutture Regionali:
- 7.3.1 60 01 "Avvocatura Regionale";
- 7.3.2 55 13 02 "Bilancio Annuale e Pluriennale di Previsione";
- 7.3.3 55 13 04 "Gestione delle Spese Regionali"; "Segretario della Giunta Regionale" per la sua integrale pubblicazione sul B.U.R.C.;
- 7.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29 L.R. n. 7/2002.
- 7.5 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	647	del	02/12/2015	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				54 55	10 13	4

OGGETTO :
PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1° LETTERA A), DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 NONCHE' DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3° LETTERA A), LEGGE REGIONALE N. 7/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- ESECUZIONE SENTENZA N. 9771/2012 DEL 16/06/2012 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - VIII SEZIONE CIVILE -

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Presidente Vincenzo De Luca Assessore D'Alessio Lidia</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Avv. Uccello Silvio Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dott. Oddati (vicario) Dr. Rosati Bruno (Vicario)</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>02/12/2015</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>03/12/2015</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma
IL DIRIGENTE
DOSS VALERIA ESPOSITO

Relazione sulla proposta - nd 7881 - di Delibera per il debito fuori Bilancio consequenziale alla sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli -VIII Sez. civile-, con la quale è stata accolta parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4151/2006 depositato dalla Regione Campania il 01/06/2006 e notificato in data 25/04/2006, che ha condannato la Regione Campania a rifondere a Groupama Assicurazioni S.p.A. la residua metà delle spese di giudizio già liquidate che ammontano complessivamente a € 3.355,97 (tremilatrecentocinquante/97).

In ossequio alla nota prot. 2015- 0013919/UDCP/GAB/GAB del 09/09/2015 U del Presidente, con la quale si richiede una puntuale relazione in ordine alle vicende fattuali inerenti le tipologie come in oggetto, si rappresenta quanto segue :

PREMESSA

In attuazione dell'Avviso pubblicato sul BURC n. 1 del 07/01/2002, con Decreto Dirigenziale n. 48 del 26/02/2004 dell'allora A.G.C. 06 (attuale D.G. 10) la ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre, C.F./P.IVA: DMRFNC78E09L845A, venne ammessa a cofinanziamento per la realizzazione di un programma di investimenti a valere sulla Misura 6.3 del POR Campania FESR 2000/2006 per la somma di € 26.154,00 ;

con Determina Dirigenziale n. 124 del 07/05/2004 venne poi liquidata alla suddetta ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre la somma di € 13.077,00 quale importo a titolo d'acconto pari al 50% del cofinanziamento concesso con il D.D. n. 48/2004, dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena Assicurazioni) a favore della Regione Campania ;

rilevata successivamente la mancata realizzazione del progetto cofinanziato nei termini previsti dall'Avviso, e previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo concesso di cui al D.D. n. 48/2004, con nota prot. n. 00602865 del 12/07/2005, l'A.G.C. 06 chiese alla ditta Di Martino la restituzione dell'importo anticipato con Det.Dirig. N. 124/2004, informando nel contempo della situazione (nota prot. n. 0603587 del 13/07/2005) la Groupama Assicurazioni S.p.A. quale garante ;

non essendo pervenuta alcuna osservazione in merito, con Decreto Dirigenziale n. 524 del 04/10/2005 l'A.G.C. 06 dispose la Revoca del contributo concesso alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre, notificata con nota prot. n. 0937129 del 14/11/2005, e con nota prot. n. 1055289 del 22/12/2005 chiese alla Groupama Assicurazioni S.p.A l'escussione della polizza rilasciata in quanto società garante della somma già erogata di € 13.077,00 e vista la mancata restituzione da parte della ditta Di Martino ;

non avvenuto alcun rimborso, con nota prot. n. 0020865 del 10/01/2006 l'A.G.C. 06 invitò l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania ad attivare tutte le procedure che ritenesse idonee per conseguire il recupero della somma erogata alla Ditta Di Martino, inviandole la relativa documentazione.

FATTO

Per effetto di quanto sopra, in data 16/03/2006 l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania provvide a depositare avanti al Tribunale di Napoli un ricorso per ingiunzione nei confronti della Groupama Assicurazioni S.p.A. (allora Nuova Tirrena SpA) per il pagamento della complessiva somma di € 14.086,24- dei quali 13.077,00 per sorte e € 1.009,24 per rivalutazione ed interessi calcolati dal 28/05/2004, data di erogazione del contributo ;

in accoglimento del suddetto ricorso, con Decreto ingiuntivo n. 25/5/2006-1/6/2006 n. 4151/06 - R.G. n. 10078/06 - il Tribunale di Napoli ha pertanto ingiunto alla Groupama Assicurazioni S.p.A di restituire alla Regione Campania oltre la somma richiesta di € 14.086,24 anche gli interessi legali nel frattempo maturati a decorrere dalla richiesta di rimborso (10/01/2006) nonché le spese della procedura liquidate in complessivi € 530,00 ;

solo dopo aver avuto la notifica del suddetto decreto ingiuntivo in data 25/07/2006, il giorno 26/07/2006 a mezzo fax la Groupama Assicurazioni S.p.A ha trasmesso direttamente all'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania la copia del bonifico a favore della Tesoreria Regionale attestante il pagamento già effettuato il 15/02/2006 dell'importo originariamente richiesto € 13.077,00 - e che peraltro precedentemente non era mai stato in alcun modo comunicato ;

in data 02/08/2006 e successivamente il 14/09/2006 a mezzo fax la Groupama Assicurazioni S.p.A ha poi sollecitato la stessa Avvocatura della Giunta Regionale della Campania a rinunciare agli effetti del provvedimento di ingiunzione, in considerazione della avvenuta restituzione, non ottenendo peraltro alcun riscontro ;

la A.G.C. 06 (ora D.G. 10) soltanto in data 27/09/2006 a mezzo fax ha poi avuto conoscenza da parte della Groupama Assicurazioni S.p.A di tale avvenuta restituzione dell'importo dovuto, con la ricezione della copia del bonifico effettuato in data 15/02/2006 ;

avuta notizia di ciò, la A.G.C. 06 si è attivata presso la Tesoreria regionale per acquisirne la conferma contabile, e con nota prot. n. 0857565 del 18/10/2006 ha comunicato a mezzo fax alla Groupama Assicurazioni S.p.A l'avvenuto riscontro nella stessa data dell'effettivo rimborso dell'importo di € 13.077,00 incassato il 15/02/20106 ;

con nota prot. n. 0872853 del 24/10/2006 l'A.G.C. 06 ha poi richiesto alla Groupama Assicurazioni S.p.A - come previsto dall'Avviso - il rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati sulla somma anticipata e restituita che dal conteggio effettuato ammontavano a € 994,97 ;

con nota, acquisita al prot. reg. n. 0887451 del 27/10/2006, la Groupama Assicurazioni S.p.A ha informato la A.G.C. 06 di avere nel frattempo proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n. 4151/06 ;

con nota prot. n. 0921566 del 08/11/2006 la la A.G.C. 06 ha comunicato all'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania il riscontro effettivo dell'avvenuta restituzione della somma di € 13.077,00 dovuta da parte della Groupama Assicurazioni S.p.A. e la successiva richiesta avanzata per il rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sulla somma anticipata e poi restituita ;

in data 08/11/2006 la Groupama Assicurazioni S.p.A ha pagato alla Regione Campania la somma di € 653,85, quindi solo una parte degli interessi richiesti (€ 994,97) con la nota del 24/10/2006 ;

alla prima udienza del 30/1/2007, l'Avvocatura Regionale si costituiva, dando atto del "disguido" a causa del quale aveva erroneamente chiesto con il ricorso per ingiunzione l'importo di € 13.077,00 - risultato effettivamente già pagato - ma insisteva nell'azione intrapresa e riduceva la domanda precisando in € 1.449,16 il proprio credito per svalutazione ed interessi ;

con Sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012-VIII Sez. civile- il Tribunale di Napoli ha accolto solo parzialmente l'opposizione della Groupama Assicurazioni S.p.A. al decreto ingiuntivo n. 4151/2006, condannando la stessa al pagamento in favore della Regione Campania della quota residua degli interessi che ha ritenuto ammontare a € 31,66, compensando tra le parti la metà delle spese di giudizio e condannando altresì la Regione Campania a rifondere a Groupama Assicurazioni S.p.A. la residua metà delle spese di giudizio già liquidate che ammontano a € 100,00 per l'importo di € 1.000,00 per un totale di € 1.031,66. Relazione per la proposta PD 7381 di Delibera di delibera n. 100/09 della Groupama Assicurazioni S.p.A. pag. 8.

1.200,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA ;

soltanto con nota acquisita al prot. reg. n. 0083258 del 06/02/2015 l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti - difensore di Groupama Assicurazioni S.p.A.- ha poi invitato la D.G. 10 a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Groupama Assicurazioni S.p.A. in esecuzione della suddetta sentenza e con mail del 12/02/2015 l'Avvocato suddetto ha poi inviato la copia della sentenza richiesta dalla D.G. 10 con nota prot. n. 0096403 del 11/02/2015 in quanto non le era mai stata notificata;

infine, con nota prot. reg. n. 2015.0147661 del 04/03/2015 (inviata con mail del 27/02/2015) l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti ha inviato il dettaglio della somma da pagare a Groupama Assicurazioni S.p.A. in forza della sentenza del Tribunale di Napoli il cui importo ammonta complessivamente a € 3.355,97 (tremilatrecentoeinquantacinque/97).

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra rappresentato, si osserva che la Groupama Assicurazioni S.p.A., pur effettuando il pagamento della somma garantita dalla polizza di € 13.077,00 con bonifico a favore della Tesoreria Regionale il 15/02/2006, non ne diede in alcun modo notizia alla A.G.C. 06 (ora D.G. 10), contrariamente a quanto viceversa espressamente indicato nella richiesta fatta dall'Ufficio con nota prot. n. 1055289 del 22/12/2005, in cui si precisava : " ...copia del bonifico bancario dell'avvenuto versamento dovrà essere trasmesso al Settore Analisi, Progettazione e Sistemi Informativi dell'A.G.C. 06 ...".

A fronte di ciò, soltanto il giorno dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data 25/07/2006, e cioè a mezzo fax il 26/07/2006, la Groupama Assicurazioni S.p.A ha trasmesso direttamente all'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania la copia del suddetto bonifico a favore della Tesoreria Regionale, inviato poi anche all'A.G.C. 06 che ne ha avuto conoscenza per la prima volta solo il 27/09/2006.

L'Avvocatura Regionale, infine, ha evidentemente deciso di proseguire nell'azione intrapresa, pur prendendo atto dell'intervenuto pagamento della sorta capitale (€ 13.077,00) e successivamente di una quota parziale degli interessi richiesti (€ 653,85) in quanto riteneva il credito residuo della Regione per svalutazione ed interessi ammontare viceversa a € 1.449,16.

Soccorre in tal senso proprio la Sentenza n. 9771/2012 con cui il Tribunale di Napoli -VIII Sez. civile - ha accolto solo parzialmente l'opposizione della Groupama Assicurazioni S.p.A. al decreto ingiuntivo n. 4151/2006, condannando la stessa al pagamento in favore della Regione Campania della quota residua degli interessi che ha ritenuto ammontare a € 31,66, e compensando tra le parti la metà delle spese di giudizio : inoltre il Giudice ha espressamente escluso la sussistenza degli estremi di cui all'art. 96 c.p.c. (lite temeraria), in quanto comunque "...parte del debito non era stato saldato all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo"

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0692955 15/10/2015 10,55

5111 UCCELLO SILVIO

Non 400301 Proposizione sudute di Grup-

Classifica 2 Fascicolo 7 del 2015



Con nota, acquisita al prot. reg. n. 0887451 del 27/10/2006, la Groupama Assicurazioni S.p.A ha informato la D.G.10 di avere nel frattempo proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n. 4151/06.

Con nota prot. n. 0921566 del 08/11/2006 la D.G. 10 ha comunicato all'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania il riscontro effettivo della restituzione della somma dovuta da parte della Groupama Assicurazioni S.p.A. e la richiesta avanzata di rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sulla somma anticipata e restituita.

In data 08/11/2006 la Groupama Assicurazioni S.p.A ha pagato alla Regione Campania la somma di € 653,85, quindi solo una parte degli interessi richiesti con la nota del 24/10/2006.

Con sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012-VIII Sez. civile- il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4151/2006, condannando la Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore della Regione Campania della quota residua degli interessi che ammontano a € 31,66 , compensando tra le parti la metà delle spese di giudizio e condannando altresì la Regione Campania a rifondere a Groupama Assicurazioni S.p.A. la residua metà delle spese di giudizio già liquidate che ammontano a € 100,00 per esborsi, € 1.000,00 per diritti, € 1.200,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 0083258 del 06/02/2015 l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti - difensore di Groupama Assicurazioni S.p.A.- ha invitato la D.G. 10 a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Groupama Assicurazioni S.p.A. in esecuzione della suddetta sentenza.

Con mail del 12/02/2015 l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti ha inviato la copia della sentenza richiesta dalla D.G. 10 con nota prot. n. 0096403 del 11/02/2015 in quanto non le era mai stata notificata.

Con nota prot. reg. n. 2015.0147661 del 04/03/2015 (inviata con mail del 27/02/2015) l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti ha inviato il dettaglio della somma da pagare a Groupama Assicurazioni S.p.A. in forza della sentenza del Tribunale di Napoli il cui importo ammonta complessivamente a € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97).

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0610314 14/09/2015 12,12

Mitt: UCCELLO SILVIO

Rec: Segreteria di Giunta

Classifica: 2. Fascicolo 2 del 2015



RELAZIONE PER LA PROPOSTA DI DELIBERA PER DEBITO FUORI BILANCIO

La proposta di Delibera per il debito fuori Bilancio è sorta come atto consequenziale alla sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli -VIII Sez. civile-, con la quale è stata accolta parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4151/2006 depositato dalla Regione Campania il 01/06/2006 e notificato in data 25/04/2006, che ha condannato la Regione Campania a rifondere a Groupama Assicurazioni S.p.A. la residua metà delle spese di giudizio già liquidate che ammontano complessivamente a € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97).

In attuazione dell'Avviso pubblicato sul BURC n. 1 del 07/01/2002, con Decreto Dirigenziale n. 48 del 26/02/2004 dell'A.G.C. 06 (attuale D.G. 10) è stato concesso alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre, C.F./P.IVA: DMRFNC78E09L845A, la somma di € 26.154,00 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto a valere sulla misura 6.3 del POR Campania FESR 2000/2006.

Con Determina Dirigenziale n. 124 del 07/05/2004 è stato liquidato alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre la somma di € 13.077,00 quale importo a titolo d'acconto pari al 50% del cofinanziamento concesso con D.D. n. 48/2004, dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena Assicurazioni) a favore della Regione Campania.

Con nota prot. n. 00602865 del 12/07/2005, facendo seguito alla precedente comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo concesso di cui al D.D. n. 48/2004 per mancata realizzazione dello stesso nei termini previsti dall'Avviso, la Regione Campania ha chiesto la restituzione dell'importo anticipato con Det.Dirig. N. 124/2004, informando della situazione (nota prot. n. 0603587 del 13/07/2005) la Groupama Assicurazioni S.p.A.

Con Decreto Dirigenziale n. 524 del 04/10/2005 è stata disposta la revoca del contributo concesso alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre, notificata con nota prot. n. 0937129 del 14/11/2005.

Con nota prot. n. 1055289 del 22/12/2005 è stato chiesto alla Groupama Assicurazioni S.p.A. l'escussione della polizza in quanto società garante della somma già erogata e vista la mancata restituzione da parte della ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre.

Con nota prot. n. 0020865 del 10/01/2006 è stata invitata l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania ad attivare la procedura per il recupero della somma erogata alla Ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre.

In data 16/03/2006 l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania ha depositato avanti al Tribunale di Napoli un ricorso per ingiunzione nei confronti della Groupama Assicurazioni S.p.A.

Con Decreto ingiuntivo n. 25/5/2006-1/6/2006 n. 4151/06 - R.G. n. 10078/06 - il Tribunale di Napoli ha pertanto ingiunto alla Groupama Assicurazioni S.p.A. di restituire alla Regione Campania oltre la quota capitale anche gli interessi legali nel frattempo maturati nonché le spese per la procedura.

In data 26/07/2006 a mezzo fax, avuta la notifica del suddetto decreto ingiuntivo in data 25/07/2006, la Groupama Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso direttamente all'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania la copia del bonifico di pagamento già effettuato il 15/02/2006.

In data 02/08/2006 e successivamente il 14/09/2006 a mezzo fax la Groupama Assicurazioni S.p.A. ha poi sollecitato la stessa Avvocatura della Giunta Regionale della Campania a rinunciare agli effetti del provvedimento di ingiunzione, in considerazione della avvenuta restituzione.

La D.G. 10 (già A.G.C. 06) solo il 27/09/2006 a mezzo fax ha poi avuto conoscenza da parte della Groupama Assicurazioni S.p.A. di tale avvenuta restituzione dell'importo dovuto, con la ricezione della copia del bonifico effettuato in data 15/02/2006.

Con nota prot. n. 0857565 del 18/10/2006 è stato comunicato a mezzo fax alla Groupama Assicurazioni S.p.A. l'avvenuto riscontro nella stessa data dell'avvenuto rimborso dell'importo di € 13.077,00 incassato il 15/02/20106.

Con nota prot. n. 0872853 del 24/10/2006 è stato chiesto alla Groupama Assicurazioni S.p.A. il rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati sulla somma anticipata e restituita che ammontavano a € 994,97.

ALLEGATO N. 1

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126"

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126)

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97) derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'Allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. ____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 01 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e cassa della somma di euro € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97 dello stanziamento della Missione 01 Programma 08 Titolo 01, limitatamente alla sorta capitale.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA
N. 9771/2012 del 16/06/2012
-VIII Sez. Civile-

BENEFICIARIO: Groupama Assicurazione S.p.A.
(già Nuova Tirrena Assicurazioni)

Somma complessiva da pagare pari a
€ 3.355,97 così come di seguito dettagliata e
descritta nella scheda di rilevazione di partita
debitoria e alla quale si rinvia

Compenso	€	2.300,00
Spese forfettarie	€	345,00
	€	2.645,00
C.A. 4%	€	105,80
Tot imponibile	€	2.750,80
IVA al 22%	€	605,17
Tot. Fattura	€	3.355,97

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancioSCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 2015

DIP. 54 D.G. 10 UOD 04

Il sottoscritto Avv. Silvio Uccello, nella qualità di Direttore Generale della D.G. per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, ed il Dott. Raffaele De Bitonto, nella qualità di Responsabile della Misura 6.3 del POR Campania FESR 2000-2006, per quanto di loro competenza

ATTESTANO

quanto segue:

Generalità del creditore:

Groupama Assicurazione S.p.A. (già Nuova Tirrena Assicurazioni).

Oggetto della spesa:

Pagamento della metà delle spese di giudizio a favore della Groupama Assicurazione S.p.A.

La spesa è stata ordinata con atto:

sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli –VIII Sez. Civile- n. 9771/2012 del 16/06/2012 depositata in cancelleria in data 11/09/2012

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Tribunale di Napoli –VIII Sez. Civile-

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La presente relazione è resa dai sottoscritti in qualità rispettivamente di Direttore Generale della D.G. per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione (D.G. 10) e di Responsabile della Misura 6.3 del POR Campania FESR 2000-2006, a seguito della Sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012 del Tribunale di Napoli –VIII Sez. Civile- depositata il 11/09/2012 e di cui la DG 10 è stata resa edotta solo in data 12/02/2015. Dalla documentazione agli atti si è potuto rilevare quanto segue:

In attuazione dell'Avviso pubblicato sul BURC n. 1 del 07/01/2002, con Decreto Dirigenziale n. 48 del 26/02/2004 dell'A.G.C. 06 (attuale D.G. 10) è stato concesso alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre, C.F./P.IVA: DMRFNC78E09L845A, la somma di € 26.154,00 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto a valere sulla misura 6.3 del POR Campania FESR 2000/2006.

Con Determina Dirigenziale n. 124 del 07/05/2004 è stato liquidato alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre la somma di € 13.077,00 quale importo a titolo d'acconto pari al 50% del cofinanziamento concesso con D.D. n. 48/2004, dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena Assicurazioni) a favore della Regione Campania.

Con nota prot. n. 00602865 del 12/07/2005, facendo seguito alla precedente comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo concesso di cui al D.D. n. 48/2004 per mancata realizzazione dello stesso nei termini previsti dall'Avviso, la Regione Campania ha chiesto la restituzione dell'importo anticipato con Det.Dirig. N. 124/2004, informando della situazione (nota prot. n. 0603587 del 13/07/2005) la Groupama Assicurazioni S.p.A.

Con Decreto Dirigenziale n. 524 del 04/10/2005 è stata disposta la revoca del contributo concesso alla ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre, notificata con nota prot. n. 0937129 del 14/11/2005.

Con nota prot. n. 1055289 del 22/12/2005 è stato chiesto alla Groupama Assicurazioni S.p.A l'escussione della polizza in quanto società garante della somma già erogata e vista la mancata restituzione da parte della ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre.

Con nota prot. n. 0020865 del 10/01/2006 è stata invitata l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania ad attivare la procedura per il recupero della somma erogata alla Ditta individuale di Di Martino Franco Baldassarre.

In data 16/03/2006 l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania ha depositato avanti al Tribunale di Napoli un ricorso per ingiunzione nei confronti della Groupama Assicurazioni S.p.A.

Con Decreto ingiuntivo n. 25/5/2006-1/6/2006 n. 4151/06 - R.G. n. 10078/06 - il Tribunale di Napoli ha pertanto ingiunto alla Groupama Assicurazioni S.p.A di restituire alla Regione Campania oltre la quota capitale anche gli interessi legali nel frattempo maturati nonché le spese per la procedura.

In data 26/07/2006 a mezzo fax, avuta la notifica del suddetto decreto ingiuntivo in data 25/07/2006, la Groupama Assicurazioni S.p.A ha trasmesso direttamente all'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania la copia del bonifico di pagamento già effettuato il 15/02/2006.

In data 02/08/2006 e successivamente il 14/09/2006 a mezzo fax la Groupama Assicurazioni S.p.A ha poi sollecitato la stessa Avvocatura della Giunta Regionale della Campania a rinunciare agli effetti del provvedimento di ingiunzione, in considerazione della avvenuta restituzione.

La D.G. 10 (già A.G.C. 06) solo il 27/09/2006 a mezzo fax ha poi avuto conoscenza da parte della Groupama Assicurazioni S.p.A di tale avvenuta restituzione dell'importo dovuto, con la ricezione della copia del bonifico effettuato in data 15/02/2006.

Con nota prot. n. 0857565 del 18/10/2006 è stato comunicato a mezzo fax alla Groupama Assicurazioni S.p.A l'avvenuto riscontro nella stessa data dell'avvenuto rimborso dell'importo di € 13.077,00 incassato il 15/02/2010.

Con nota prot. n. 0872853 del 24/10/2006 è stato chiesto alla Groupama Assicurazioni S.p.A il rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati sulla somma anticipata e restituita che ammontavano a € 994,97.

Con nota, acquisita al prot. reg. n. 0887451 del 27/10/2006, la Groupama Assicurazioni S.p.A ha informato la D.G.10 di avere nel frattempo proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n. 4151/06.

Con nota prot. n. 0921566 del 08/11/2006 la D.G. 10 ha comunicato all'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania il riscontro effettivo della restituzione della somma dovuta da parte della Groupama Assicurazioni S.p.A. e la richiesta avanzata di rimborso degli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sulla somma anticipata e restituita.

In data 08/11/2006 la Groupama Assicurazioni S.p.A ha pagato alla Regione Campania la somma di € 653,85, quindi solo una parte degli interessi richiesti con la nota del 24/10/2006.

Con sentenza n. 9771/2012 del 16/06/2012-VIII Sez. civile- il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4151/2006, condannando la Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore della Regione Campania della quota residua degli interessi che ammontano a € 31,66 , compensando tra le parti la metà delle spese di giudizio e condannando altresì la Regione Campania a rifondere a Groupama Assicurazioni S.p.A. la residua metà delle spese di giudizio già liquidate che ammontano a € 100,00 per esborsi, € 1.000,00 per diritti, € 1.200,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 0083258 del 06/02/2015 l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti - difensore di Groupama Assicurazioni S.p.A.- ha invitato la D.G. 10 a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Groupama Assicurazioni S.p.A. in esecuzione della suddetta sentenza.

Con mail del 12/02/2015 l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti ha inviato la copia della sentenza richiesta dalla D.G. 10 con nota prot. n. 0096403 del 11/02/2015 in quanto non le era mai stata notificata.

Con nota prot. reg. n. 2015.0147661 del 04/03/2015 (inviata con mail del 27/02/2015) l'Avv. Maurizio Costantino Caramanti ha inviato il dettaglio della somma da pagare a Groupama

Assicurazioni S.p.A. in forza della sentenza del Tribunale di Napoli il cui importo ammonta complessivamente a € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97), così come di seguito dettagliato e riportato nell'Allegato A:

Compenso	€ 2.300,00
Spese forfettarie	€ 345,00
	€ 2.645,00
C.A. 4%	€ 105,80
Tot Imponibile	€ 2.750,80
IVA 22%	€ 605,17
Tot. Fattura	€ 3.355,97

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTANO

- che la somma di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97) è da includersi nella voce debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenza esecutiva;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che al momento non sussistono interessi e oneri accessori ovvero la somma di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97) rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a possibili variazioni che al momento non sono quantificabili.

Sulla scorta di quanto dichiarato gli scriventi

CHIEDONO

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 lettera a) dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 e s.m.i. per l'importo complessivo di € 3.355,97 (tremilatrecentocinquantacinque/97) *

Si allega la seguente documentazione :


1. Sentenza del Tribunale di Napoli - VIII Sez. Civile- n. 9771/2012 del 16/06/2012 depositata in data 11/09/2012
2. nota prot. 2015.0147661 del 4 marzo 2015

Napoli,

Il Dirigente della UOD 04
Dott. R. De Bitonto



Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello



1. *La somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili, ma il cui importo esatto sarà quantificato in sede di liquidazione.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

25

977/12

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PO 11076

Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della Dott. Ronata Palmieri, ha pronunciato la seguente

Up Anw Regl
Pappeter

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 36959/2006 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma al Viale Cesare Pavese n.385, già Nuova Tirrena di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni S.p.A., giusta atto di fusione per incorporazione con contestuale cambio di denominazione sociale per atto Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulleri di Roma in data 19/10/2009 repertorio n. 25585 e raccolta n. 6657 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maurizio Caramanti e dall'Avv. Alessandra Pappetera e presso la seconda elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Biagio dei Librai n. 46, giusta procura in atti;

OO 41112058

OPPONENTE

NONCHE'

REGIONE CAMPANIA, (CF 80011990639) in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Lauritano e Corrado Grande domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia 81

OPPOSTA

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27/2/2012

R. Palmieri

FATTO E DIRITTO

Si promette che la presente sentenza viene pronunciata facendo riferimento agli artt. 132 codice di procedura civile e 118 disp. att. cpo, disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge 18-6-2009 n. 69.

Con atto di citazione notificato il 17/10/2005 Nuova Tirrena S.p.A. *premasso:*

1) che, mediante polizza fidejussoria n. 442/23/411681, stipulata il 1°/4/2004, la Nuova Tirrena S.p.A. si obbligava irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare alla Regione Campania, nel limite del massimale garantito di € 13.730,85, le somme che risultassero dovute alla Regione Campania dalla Ditta Di Martino Franco Baldassarre qualora fosse revocato il contributo a detta ditta concesso quale finanziamento per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la sua unità produttiva di Vico Equense (Napoli), Via Raffaele Bosco n. 325 ;

2) che, con lettera del 10/1/2006, la Regione Campania comunicava alla Nuova Tirrena di avere revocato con decreto n. 524 del 4/10/2005 il contributo concesso alla Ditta Di Martino Franco Baldassarre, chiedendo contestualmente alla Nuova Tirrena, il rimborso dell'anticipazione erogata e garantita dalla polizza n. 411.681, per un importo precisato in € 13.077,00, oltre rivalutazione monetaria rilevata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal 28/5/2004, data di erogazione della anticipazione, voci queste ultime non precisate nel loro ammontare;

3) che, in data 15/2/2006, in esito a sollecite e sintetiche indagini sull'evento denunciato dalla Regione Campania, la Nuova Tirrena aveva sollecitamente provveduto -mediante bonifico effettuato tramite la Banca Nazionale del Lavoro sul San Paolo Banco di Napoli- ad accreditare alla Tesoreria della Regione Campania la somma di € 13.077,00 dovuta quale sorta capitale, in difetto di migliori precisazioni della beneficiaria della

Baldassarre

- garanzia relativamente alle altre voci di credito vantato nei confronti della Ditta Martino Franco Baldassarre per rivalutazione monetaria e interessi ;
- 4) che in data 16/3/2006 la Regione Campania, malgrado la Nuova Tirrena avesse effettuato il pagamento di cui sopra aveva depositato avanti il Tribunale di Napoli un ricorso per ingiunzione nei confronti della Nuova Tirrena per il pagamento della complessiva somma di € 14.086,24 dei quali € 13.077,00 per sorte ed € 1.009,24 per rivalutazione e interessi calcolati dal 28/5/2004, data di erogazione del contributo oltre i successivi interessi sino al soddisfo oltre le spese, le competenze e gli onorari della procedura monitoria;
- 5) che il Tribunale di Napoli, con decreto del 23/5/2006-1/6/2006 n. 4151/06 - R.G. n. 10078/06, ingiungeva alla Nuova Tirrena di pagare senza dilazione alla Regione Campania la somma richiesta di € 14.086,24, oltre interessi legali a decorrere dalla richiesta di rimborso (10/01/2006) fino allo effettivo soddisfo, e le spese della procedura liquidate in complessivi € 530,00, autorizzando in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione dell'omesso decreto ;
- 6) che, notificato il decreto ingiuntivo in data 25/7/2006 alla Nuova Tirrena, quest'ultima, sia telefonicamente, sia a mezzo telefax del 26/7/2006 diretto al legale della Regione Campania e recante allegata la copia del bonifico di pagamento del 15/2/2006 esprimeva stupore e disappunto nei confronti della detta beneficiaria della polizza, avendo la stessa chiesto, ottenuto e notificato un provvedimento giudiziale per il pagamento di somme già da molto tempo percepite ;
- 7) che, mediante telefax in data 2/8/2006, la Nuova Tirrena spa, non avendo ottenuto alcun riscontro, sollecitava la Regione Campania perché la stessa, preso atto dell'errore commesso, rinunciasse agli effetti del provvedimento ;
- 8) che, detta richiesta non otteneva alcun riscontro dalla Regione Campania, così come la successiva richiesta effettuata sempre mediante telefax in data 14/9/2006;

AR.

9) che il Tribunale di Napoli non poteva riconoscere alla Regione Campania le voci "rivalutazione e interessi", perché le stesse, specificate per la prima volta soltanto nel ricorso per ingiunzione in complessivi € 1.009,24 erano state del tutto omesse nella loro quantificazione nella lettera della Regione Campania in data del 10/1/2006, costituendo invero la quantificazione in questione presupposto necessario per il corretto pagamento da parte della Nuova Tirrena, in forza della condizione n. 2 della polizza fidejussoria, che prevede il rimborso, ovviamente di una ben determinata somma, "a prima e semplice richiesta scritta, e comunque, non oltre 15 giorni della sua ricezione";

10) che, in ogni caso, il Giudice del procedimento monitorio aveva erroneamente ingiunto alla Nuova Tirrena di pagare anche gli interessi legali "a decorrere dalla ricezione della richiesta di rimborso (10/1/06) fino all'effettivo soddisfo", in violazione della richiamata condizione n. 2 della polizza che, come detto, prevede il pagamento di che trattasi "non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta", con la conseguenza che la mora della Nuova Tirrena era durata solo dal 25/1/2006 al 13/2/2006 (data del pagamento con bonifico);

11) che in ogni caso, il Giudice della fase monitoria non doveva concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, pertanto, nella sede di opposizione, doveva esserne disposta la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

Tanto promesso la Nuova Tirrena S.p.A. formulava le seguenti conclusioni:

"Piacca al Tribunale di Napoli, in accoglimento della presente opposizione e per tutti i motivi sopra esposti, in via preliminare sospendere ex art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto concessa in assenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. e ricorrendo gravi motivi per l'accoglimento della presente istanza, e, nel merito, dichiarare nullo, illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 4151/06 - R.G. n. 10078/06, del 25/5/2006 -

176/2006, previa declaratoria che allo stato degli atti nulla doveva e deve la Nuova Tirrena S.p.A. alla Regione Campania in relazione alla polizza fidejussoria n. 442/23/411681 stipulata inter partes, con vittoria di spese, diritti e onorari e, in relazione al comportamento processuale della Regione Campania, la ulteriore sanzione di cui all'art. 96 c.p.c".

Si costituiva all'udienza di prima comparizione e trattazione del 30/1/2007, la Regione Campania d'ido atto del "disguido" a causa del quale aveva erroneamente chiesto con il ricorso per ingiunzione l'importo di € 13.077,00, già pagato e riduceva la domanda precisando in € 1.449,16 il proprio credito per svalutazione e interessi (non più € 1.009,24 chiesti con il ricorso per ingiunzione).

La Nuova Tirrena spa, nelle more tra la notifica dell'atto di opposizione e la prima udienza, e precisamente in data 8/11/2006 pagava alla Regione Campania l'importo di € 653,85 per svalutazione e interessi, sulla base del proprio indicato massimo di polizza e l'opposta impugnava a verbale in prima udienza "la copia del bonifico depositato" insistendo nelle richieste, formulate nella sua comparsa di costituzione e risposta, sia per il rigetto della istanza della Nuova Tirrena di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, sia per la conferma della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo sia, infine, nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per la riduzione dell'importo dovuto in € 1.449,19, con vittoria di spese. Il Giudice, visti atti, sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e concedeva i termini ex art 183 comma 6 cpc.

La causa era istruita con prova documentale ed assegnata a sentenza il 27/2/2012 con i termini ex art 190 cpc.

Tanto premesso va accolta in parte l'opposizione per i motivi di seguito indicati.

La Regione Campania ha chiesto con ricorso del 16/3/2006 l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 13.077,00 come sorta capitale, somma già corrisposta il 15-2-2006.

Nessuna rilevanza ha il fatto che la Nuova Tirrena spa abbia omissis di inoltrare fax attestante il bonifico essendo onere della Regione Campania di accertarsi presso il Tesoriere di non aver ottenuto il pagamento prima di agire in via di cognizione.

L'importo richiesto in sede monitoria per rivalutazione ed interessi (€ 1.009,24) è inoltre eccessivo essendo corretto il minore importo di € 653,85 (erogato in corso di giudizio l'8/11/2006 dalla Nuova Tirrena spa), atteso che il massimale di polizza è di € 13.730,85 come comunicato dall'assicurato alla Regione Campania.

Ne consegue che la Nuova Tirrena (ora GROUPAMA spa) è tenuta a pagare alla Regione Campania esclusivamente gli interessi legali moratori sulla sorta di € 13.077,01 dal 25/1/2006 (ovvero 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta del 10/1/06) al 15/2/2006 (data del primo bonifico) pari ad € 18,81, nonché gli ulteriori interessi legali moratori sulla sorta di € 653,85 dal 25/1/2006 (15 giorni successivi alla ricezione della richiesta del 10/1/06) al 8/11/2006, data del secondo pagamento, interessi pari ad € 12,85.

Tali accessori vengono liquidati in questa sede in complessivi € 31,66 (€ 18,81+€ 12,85).

Il decreto ingiuntivo opposto n. 4151/2006 depositato il 1/6/2006 va revocato e va pronunciata condanna della Groupama Assicurazioni S.p.A. già Nuova Tirrena di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni S.p.A. al pagamento in favore della Regione Campania dell'importo di € 31,66 oltre interessi successivi alla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

L'accoglimento parziale dell'opposizione determina la compensazione per metà delle spese della fase di opposizione.

La residua metà cade a carico della Regione Campania secondo soccombenza e si liquida in dispositivo.

Non ricorrono gli estremi dell'art. 96 ove atteso che difetta la prova di dolo e colpa grave, in quanto parte del debito non era stato saldato.

1000

7.

del
all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- 1- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n 4151/2006 depositato il 1/6/2006 notificato il 25/7/2006;
- 2- Condanna Groupama Assicurazioni S.p.A. già Nuova Tirrena di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni S.p.A. al pagamento in favore della Regione Campania dell'importo di € 31,66 oltre interessi successivi alla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- 3- Compensa per metà le spese di giudizio tra le parti e condanna la Regione Campania a rifondere a Groupama Assicurazioni S.p.A. già Nuova Tirrena di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni S.p.A. la residua metà liquidata in € 100/00 per esborsi, € 1.000/00 per diritti, € 1.200/00 per onorari oltre rimborso spese generali Iva e Cpa..
- 4- Rigetta la domanda ex art 96 ops.

Così deciso in Napoli, il 16-6-2012

Il Giudice

Dr. Renata Palmieri

Renata Palmieri

IL TRIBUNALE DI NAPOLI
 UFFICIO DEL CANCELLIERE
 PIAZZA SAN CARLO 100
 80132 NAPOLI (NA)
 TEL. 081 4211111
 FAX 081 4211112
 E-MAIL: cancellieri@tribunale.na.it





Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot. 2015 - 0009883 /UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 U

Fascicolo:VARIE -

Al Capo Dipartimento della
Istruzione, Ricerca scientifica, del
Lavoro, delle Politiche Culturali, e
delle Politiche Sociali

Al Direttore Generale per
l'Università, la Ricerca e
l'Innovazione

Al Dirigente Unità Operativa
Dirigenziale 04

p.c. Al Capo di Gabinetto del
Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle
Risorse Finanziarie, Umane e
Strumentali

Al Direttore Generale Risorse
Finanziarie

Oggetto: Schema di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- richiesta parere.

In merito alla richiesta di parere inerente l'oggetto, pervenuta allo scrivente con nota 366472 del 27 maggio 2015, si osserva che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e dell'articolo 1, comma 3, Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), nel periodo pre-elettorale gli organi della Regione godono di poteri attenuati che limitano la loro attività agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione, nel cui ambito è da annoverare l'attuazione di espresse disposizioni di legge che richiedono il compimento di attività entro termini e secondo modalità prefissate dalle medesime disposizioni che si attuano. Ponendosi lo schema di disegno di legge quale attuazione dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e avendo ad oggetto, peraltro, il riconoscimento di debiti fuori bilancio dal cui mancato pagamento possono derivare aggravii di spesa per la amministrazione regionale, attratto lo schema di disegno di legge alle attività di ordinaria amministrazione, non si partecipano impedimenti alla sua proposizione.

Nel merito, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è attratto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" di spettanza statale e incontra la sua disciplina nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a c), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il riconoscimento. In ragione della pluralità dei titoli gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo, esaminati dallo scrivente.

Detti schemi costituiscono, dunque, un patrimonio da adottare per la ratifica dello schema di disegno di



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito.

Riguardo i debiti fuori bilancio assume rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Nel caso che ci occupa, che ha ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema proposto, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi € _____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema proposto, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si richiede, riguardo la rubrica dell'articolo 1, di comprendere fra parentesi i soli titoli dei decreti legislativi citati e non l'intera rubrica e, riguardo al testo proposto, di evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto e a sottolineature.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosiddette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Antonio Ferrara

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

VARIAZIONI															
Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato			
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione		
20	1	1	110	1010	Fondo spese imprevidite (art. 28 L.R. 30/04/2002 n. 7)			€	3.355,97	€	3.355,97	€	3.355,97		
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€	3.355,97	€	3.355,97	€	3.355,97		
		Totale Programma 1 della Missione 20						€	3.355,97	€	3.355,97	€	3.355,97		
	Totale Missione 20							€	3.355,97	€	3.355,97	€	3.355,97		
1	8	1	110	575	Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della Direzione Generale 54-10			€	3.355,97	€	3.355,97	€	3.355,97		
			Totale Titolo 1 del Programma 8					€	3.355,97	€	3.355,97	€	3.355,97		
		Totale Programma 8 della Missione 1						€	3.355,97	€	3.355,97	€	3.355,97		
	Totale Missione 1							€	3.355,97	€	3.355,97	€	3.355,97		
	Totale Spese							€	3.355,97	€	3.355,97	€	3.355,97		

